



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli
Prima Unità Organizzativa

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Aree di intervento
Articolo 4	Caratteristiche delle iniziative
Articolo 5	Destinatari
Articolo 6	Procedura per il rilascio del patrocinio
Articolo 7	Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 8	Responsabilità
Articolo 9	Altri enti pubblici patrocinatori
Articolo 10	Sponsor privati
Articolo 11	Autorizzazioni
Articolo 12	Abrogazione ed entrata in vigore

ART. 1

FINALITA'

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale , tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.

ART. 2

DEFINIZIONE

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione simbolica e sostegno ad iniziative organizzate da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, morali, umanitarie, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, scientifiche, celebrative, educative, sportive, ambientale od economiche.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Sant'Agnello e rivestire particolare rilevanza per l'immagine del paese.
3. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico, che dovrà essere sempre espressamente richiesto secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.
4. La concessione del patrocinio non darà luogo in alcun caso all'accollo a carico del Comune di spese di qualsiasi natura e/o alla concessione di esenzioni e/o agevolazioni tariffarie o di imposte.
5. Il patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
6. La concessione del patrocinio può consentire, se richiesta, l'affissione gratuita del materiale pubblicitario della manifestazione (poster e manifesti) negli appositi spazi destinati agli eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale

ART. 3

AREE DI INTERVENTO

Il Comune di Sant'Agnello concede il patrocinio al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio, perseguano fini di interesse pubblico ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva tra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità tra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;

- promuovano la formazione e l'informazione.

ART. 4

CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del comune devono:

1. essere senza scopo di lucro;
2. essere pubbliche, con accesso libero o con prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
3. essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
4. garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

ART. 5

DESTINATARI

La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione dei partiti politici ed associazioni sindacali.

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

ART. 6

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

1. Per ottenere il patrocinio, il richiedente deve inoltrare domanda scritta, compilata su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, indirizzata al Sindaco, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. E' facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria (copia atto costitutivo e/o dello statuto);
 - il programma della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - la segnalazione della necessità di eventuali interventi relativi alla viabilità e al trasporto pubblico locale ai fini del regolare svolgimento della manifestazione o iniziativa;

- ogni altra notizia utile.
3. La mancata indicazione o produzione di quanto sopra comporta d'ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell'istanza e l'archiviazione della stessa.
 4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
 5. L'istanza, dopo l'istruttoria svolta dalla competente Unità Organizzativa, è esaminata e valutata dalla Giunta Comunale

ART. 7

PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Sant'Agnello e la dicitura “ Con il patrocinio del Comune di Sant'Agnello ”.
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio.
3. Chi, sprovvisto del patrocinio comunale, utilizzi abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 8

RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale ed amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività od iniziative per le quali ha concesso il patrocinio. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

ART. 9

ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocini.

ART. 10

SPONSOR PRIVATI

Per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di

pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ART. 12

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti in vigore presso questo Ente e con esse contrastanti, anche se inserite in atti o regolamenti diversi da quelli richiamati negli articoli precedenti e non espressamente indicati.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.